

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXII

BARI, 12 FEBBRAIO 2001

N. 26 suppl.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 2001, N. 10

“Modifica alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 e 22 dicembre 2000, n. 28”.

Pag. 2

PARTE PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 12 Febbraio 2001, N. 10

“Modifica alle leggi regionali 25 marzo 1999, n. 13 e 22 dicembre 2000, n. 28”IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO LA SEGUENTE LEGGE:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale

22 dicembre 2000, n. 28 è sostituito dal seguente:
 “1. Fino all'elaborazione del piano regionale dei trasporti (PRT) di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 e per l'elaborazione del piano triennale dei servizi (PTS) di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale, si assumono come servizi minimi di TPRL gli autoservizi che risultano ammessi alla contribuzione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, con eventuale esclusione di quelli riconosciuti dalla Giunta regionale non corrispondenti alla domanda di mobilità di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”.

2. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 56 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, è sostituito dal seguente:
 “3. I servizi minimi di TPRL non comprendono i servizi delle cessate gestioni in economia, i cui oneri restano a carico dei bilanci comunali”.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 febbraio 2001

Raffaele Fitto

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

NOTE

* Il comma 1 dell'art. 8 (Disposizioni in materia di trasporti) della L.R. 22 dicembre 2000, n. 28 “Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000”, pubblicata nel BUR n. 152 suppl./2000, così disponeva:

1. Fino alla elaborazione del piano regionale dei trasporti (PRT) di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 e per l'elaborazione del piano triennale dei servizi (PTS) di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale, si assumo-

no come servizi minimi di TPRL gli autoservizi che risultano ammessi alla contribuzione regionale o finanziati dai bilanci comunali alla data di entrata in vigore della presente legge, con eventuale esclusione di quelli riconosciuti dalla Giunta regionale non corrispondenti alla domanda di mobilità di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

- * La Legge Regionale 25 marzo 1999, n. 13 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale” è stata modificata dalle LL.RR. 7/99, 32/99, 9/00, 20/00 e 28/00. Si riporta il testo dell'art. 15 già modificato dall'art. 56 della L.R. 9/00, coordinato con le modifiche recate dalla presente legge:

Art. 15
(Gestioni in economia)

1. Le gestioni in economia di cui all'articolo 14, lettera a), sono disciplinate da regolamenti approvati dagli enti locali competenti che definiscono in particolare:
 a) i servizi offerti, con indicazione dei programmi di esercizio;
 b) le tariffe del trasporto;

- c) il materiale rotabile in dotazione;
 - d) le risorse destinate dall'ente gestore a copertura dei disavanzi e a compensazione di minori entrate per eventuali agevolazioni tariffarie accordate.
2. I Comuni dotati di gestione in economia di servizi di trasporto pubblico con numero di addetti superiore a venticinque unità dispongono la cessazione delle medesime gestioni entro il 31 dicembre 2000 trasformandole, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, modificato dal d.lgs. 20 settembre 1999, n. 400, in società di capitali ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, alle quali affidare in concessione i servizi già in economia, previa stipula dei contratti 'ponte' di servizio con le compensazioni già attribuite alle gestioni in economia. Le concessioni come sopra accordate hanno validità fino alla data del riaffidamento

- dei relativi servizi con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003. Il Comune può prevedere l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestioni e può restare socio unico di tali società per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione non avvenga entro il 31 dicembre 2000, provvede il Sindaco nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia la Regione, previa sospensione di ogni intervento contributivo per investimenti nei confronti delle gestioni in economia, provvede all'affidamento immediato dei servizi in economia con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18.
3. I servizi minimi di TPRL comprendono i servizi delle cessate gestioni in economia i cui oneri restano a carico dei bilanci comunali.

